



Circolare 2

Impianti a fune

Rilascio dell'autorizzazione d'esercizio (Nuovi impianti e impianti rinnovati)

Osservazioni preliminari

Fondamenti:

- Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune; LIFT, RS 743.01)
- Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT, RS 743.011)
- Legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori; LTV, RS 744.10)

A norma dell'articolo 17 LIFT, l'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se:

- è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza;
- l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti;
- sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulati nell'approvazione dei piani e nella concessione;
- è fornito un attestato d'assicurazione e
- è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine.

L'impresa di trasporto a fune richiedente inoltra l'attestato di sicurezza all'UFT, Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna, in triplice copia. I documenti principali vanno firmati dall'impresa di trasporto e dal progettista.

L'attestato di sicurezza può essere presentato in modo scagionato:

- a) al più tardi 3 settimane prima dei controlli dell'impianto da parte dell'UFT
 - valutazioni della conformità o rapporti di periti
 - confronto dei parametri tecnici dei componenti certificati
- b) al più tardi 2 giorni lavorativi prima dei controlli dell'impianto da parte dell'UFT
 - la conferma che le condizioni previste dall'approvazione dei piani e dalla concessione sono adempite



- tutti i documenti di base aggiornati e completati del progetto di costruzione (rapporto di sicurezza, concetti, perizie, convenzione d'utilizzazione e base del progetto)
 - la conferma che tutte le misure previste dal rapporto di sicurezza e dalle perizie sono applicate
 - il protocollo di messa in servizio del fabbricante
 - il rapporto sulla prova d'esercizio effettuata con esito positivo
 - la prova dell'idoneità all'esercizio e le dichiarazioni di conformità per l'infrastruttura
- c) al più tardi 2 giorni lavorativi prima della messa in esercizio desiderata dell'impianto
- la prova dell'avvenuta istruzione del personale
 - la conferma che le condizioni riportate nell'elenco delle condizioni dei diversi settori di specializzazione sono adempiute.

Per l'esecuzione dei controlli dell'impianto e il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio da parte dell'UFT, vanno previsti nel programma di costruzione almeno 12 giorni lavorativi.

Attestato di sicurezza

Fondamento: Allegato 3 OIFT e articoli 17 e 21 LIFT

Testi in corsivo = commento

Documentazione a norma dell'Allegato 3 OIFT

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio (*impianto a fune interessato; nome, sede, indirizzo del richiedente; per domande: n. di telefono ed ev. di fax e indirizzo e-mail; se del caso, piano per una presentazione scaglionata della domanda*).
2. La base del progetto aggiornata e la convenzione d'utilizzazione.
3. Il regolamento d'esercizio e il concetto per il recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati, nonché il piano di recupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo di recupero è rispettato.
4. La documentazione relativa all'applicazione delle misure previste nel rapporto di sicurezza (*in caso di modifiche del progetto o dell'utilizzazione, anche le perizie aggiornate dei periti*).
5. La documentazione relativa all'adempimento delle condizioni previste dalla decisione di approvazione dei piani o dall'autorizzazione cantonale.
6. I piani d'esecuzione e le prove della solidità e della sicurezza alla fatica nonché dell'idoneità all'impiego dei componenti dell'infrastruttura rilevanti per la sicurezza (*ossia di strutture portanti, il cui cedimento può comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone*).
7. Un confronto delle condizioni e dei requisiti specifici dell'impianto così come concretamente realizzato, con i parametri tecnici dei sottosistemi e componenti di sicurezza (art. 28 cpv. 2 OIFT).
8. Documenti che consentano di verificare le interfacce tra i sottosistemi nonché tra sottosistemi e infrastruttura.
9. Protocollo sulle regolazioni e la messa in esercizio dell'impianto da parte del costruttore.



10. La designazione del capotecnico e di un sostituto e la prova che una persona competente ha impartito loro un'istruzione adeguata.
11. Istruzioni sul funzionamento (manuale d'uso e manutenzione) esaustive e utilizzabili, complete di direttive sui lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente.
12. Attestati di conformità a norma dell'articolo 28 OIFT.
13. Rapporti di periti a norma dell'articolo 29 OIFT.
I periti verificano, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, in particolare la convenzione d'utilizzazione dell'impianto e la base del progetto, come pure i componenti dell'infrastruttura prima della loro costruzione. I risultati di questi esami vanno riassunti in un rapporto finale.
14. L'attestato che l'impianto a fune è stato costruito conformemente alle prescrizioni (art. 30 cpv. 1a OIFT).
Questa prova comprende anche la constatazione della corrispondenza dell'impianto con la documentazione presentata (dichiarazione di conformità) nonché la prova dell'idoneità all'esercizio (art. 30 cpv. 1 lett. b OIFT), ossia il controllo e la prova d'esercizio dei singoli componenti, della loro funzione, dell'interazione tra loro e con il contesto locale.

Altri documenti

- Rapporto sulla prova d'esercizio
- Prova di una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile (articolo 21 LIFT)